

IL NUOVO ART. 13 D.LGS. 74/2000: RAGIONEVOLE UNA DEROGA ALLA RETROATTIVITÀ IN BONAM PARTEM?

di Anna Termine

Abstract. Il contributo si propone di analizzare le soluzioni interpretative adottate dalla Suprema Corte in merito all'applicabilità della nuova causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. 74/2000 ai procedimenti in corso, ove sia già avvenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento, per poi valutarne la coerenza rispetto ai principi che regolano la successione delle leggi penali nel tempo e, in particolare, al principio di retroattività della *lex mitior*. Al fine di stabilire il regime intertemporale applicabile al nuovo istituto, sarà necessario esaminare il principio della retroattività della legge più favorevole ed il suo ambito applicativo, alla luce delle elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale sull'argomento. La questione cruciale attiene all'opportunità di adottare una disciplina derogatoria alla retroattività in *mitius*, sicché occorrerà soffermarsi sul "vaglio di ragionevolezza" quale strumento potenzialmente idoneo a risolvere la controversia interpretativa esaminata.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le posizioni della Suprema Corte. – 2.1. La "preclusione procedimentale" della dichiarazione di apertura del dibattimento non opera nei procedimenti in corso. – 2.2. L'art. 13 d.lgs. 74/2000 quale norma "parzialmente processuale": il non tempestivo adempimento dell'obbligazione tributaria non estingue il reato. – 3. La retroattività della *lex mitior*. – 3.1. La giurisprudenza costituzionale/sovranazionale e le cause di non punibilità. – 3.2. La natura di causa (sopravvenuta) di non punibilità del nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000: conseguenze di diritto intertemporale. – 4. L'indispensabilità della ragionevolezza di deroghe alla retroattività in *mitius*. – 5. Osservazioni conclusive.

1. Premessa.

Il principio di retroattività della *lex mitior* è tradizionalmente al centro del dibattito penalistico, che vi ha dedicato approfondite riflessioni¹, e soprattutto negli

¹ Cfr. M. GAMBARDELLA, *Lex mitior e giustizia penale*, Torino, 2013, 78 ss.; F. PALAZZO, *Correnti superficiali e correnti profonde nel mare delle attualità penalistiche (a proposito della retroattività favorevole)*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 1173 ss.; C. PECORELLA, *L'efficacia nel tempo della legge penale favorevole*, Milano, 2008, 9 ss.; G.L. GATTA, [*Abolito criminis e successione di norme "integratrici" nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione*](#), in *Dir. pen. cont.*, 15 ottobre 2010.

ultimi anni ha indubbiamente assunto notevole rilievo a fronte di numerosi interventi legislativi improntati al ridimensionamento dell'area del penalmente rilevante e mossi per lo più da esigenze di deflazione del procedimento penale².

In questa ondata riformista va annoverato il d.lgs. 158/2015³, che ha profondamente modificato la disciplina penal-tributaria e, tra le numerose novità, ha previsto – riformulando l'art. 13 d.lgs. 74/2000⁴ – che i reati di omesso versamento delle ritenute dovute o certificate (art. 10-bis d.lgs. 74/2000), di omesso versamento di Iva (art. 10-ter) e di indebita compensazione (art. 10-quater, comma 1) non siano punibili qualora l'imputato estingua i debiti tributari sottostanti, comprensivi di sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ovvero in un momento antecedente a quello nel quale sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, ai sensi dell'art. 491 c.p.p. Il legislatore ha altresì introdotto, al comma 3 dell'art. 13 cit., la possibilità di concedere all'imputato, ove il debito tributario sia in fase di estinzione mediante piano di rateizzazione, un termine di tre mesi – prorogabile una sola volta per un ulteriore trimestre – ai fini del pagamento del debito residuo.

A fronte della mancanza di una disciplina transitoria, sin dalla sua introduzione ci si era chiesti se la disposizione in esame, etichettabile come causa di non punibilità, trovasse applicazione anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del d.lgs. 158/2015. Sul tema sono state adottate diverse e contrastanti posizioni interpretative.

Attenta dottrina, richiamando *per relationem* la giurisprudenza della Consulta circa i profili intertemporali del nuovo istituto della sospensione del procedimento con

² Si pensi, a titolo esemplificativo, all'introduzione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova con la legge 28 aprile 2014, n. 67; all'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), introdotto dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28; all'intervento di depenalizzazione e di abrogazione di reati per effetto dei d.lgs. 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8; o, infine, alla nuova causa di estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie introdotta all'art. 162 ter c.p. dalla "Riforma Orlando".

³ Per un primo commento del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 cfr. S. FINOCCHIARO, [La riforma dei reati tributari: un primo sguardo al d.lgs. 158/2015 appena pubblicato](#), in *Dir. pen. cont.*, 9 ottobre 2015. Cfr. sul punto altresì A. PERINI, *La riforma dei reati tributari*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 14 ss.; A. PERINI - C. SANTORIELLO, *La riforma dei reati tributari: (d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158)*, Milano, 2015; E. MASTROGIACOMO, in *I nuovi reati tributari*, a cura di I. CARACCIOLI, Milano, 2016.

⁴ Il nuovo testo dell'art. 13 d.lgs. 74/2000, totalmente riformulato dall'art. 11 d.lgs. 158/2015, così dispone: «1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione».

messa alla prova⁵, aveva invero qualificato l'avvenuta apertura del dibattimento quale limite invalicabile, sul presupposto che la norma di favore in materia penal-tributaria abbia finalità deflative analoghe a quelle del meccanismo premiale previsto dagli artt. 464-bis ss. c.p.⁶

La Suprema Corte, che in un primo momento si era espressa favorevolmente all'estensione della nuova causa di non punibilità ai procedimenti in corso, ritenendo altresì concedibile il termine trimestrale di cui al comma 3 dell'art. 13 d.lgs. 74/2000 anche durante il grado di legittimità⁷, si è recentemente discostata dalla suddetta impostazione⁸, circoscrivendo l'operatività della norma nei procedimenti pendenti a condizione che il pagamento integrale dell'obbligazione tributaria fosse avvenuto prima dell'apertura del dibattimento.

Le problematiche sottese alla controversa questione sono dotate di notevole rilevanza con riferimento ad alcuni canoni penalistici fondamentali: negare agli imputati per i quali sia già stato aperto il dibattimento di poter usufruire dell'intervenuta capacità estintiva del reato derivante dal pagamento del debito tributario – avvalendosi eventualmente della procedura di differimento di cui all'art. 13, c. 3, d.lgs. 74/2000 – creerebbe infatti una disparità di trattamento potenzialmente confliggente con il principio di retroattività della *lex mitior* e, più in generale, con il canone di *uguaglianza-ragionevolezza* di cui all'art. 3 Cost. D'altra parte, l'applicazione indiscriminata della norma di favore ai procedimenti pendenti frustrerebbe innegabilmente gli scopi di deflazione del procedimento penale sottesi all'introduzione dell'istituto.

Il presente contributo intende valutare la coerenza delle due posizioni interpretative adottate sulla questione di interesse rispetto ai principi che regolano la successione delle leggi penali nel tempo e, in particolare, al principio della retroattività della *lex mitior*.

Al fine di individuare il regime intertemporale applicabile al nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000 sarà quindi necessario analizzare, in prima battuta, l'iter logico-argomentativo seguito dal Supremo Collegio nel giungere alle due opposte soluzioni, per poi

⁵ V. Corte cost., sent. 7 ottobre 2015 (dep. 26 novembre 2015), n. 240, in www.cortecostituzionale.it, nella quale la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464-bis, c. 2, c.p.p. «nella parte in cui, in assenza di una disciplina transitoria, analoga a quella di cui all'art. 15-bis, co. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 118, preclude l'ammissione all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati di processi pendenti in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della legge 67/2014» per violazione degli artt. 3, 4, 111 e 117, c. 1 Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, in quanto «l'art. 464-bis cod. proc. pen., nella parte impugnata, riguarda esclusivamente il processo ed è espressione del principio *tempus regit actum*».

⁶ Cfr. A. PERINI, *La riforma dei reati tributari*, loc. cit. V., altresì, con riferimento alla tesi della non applicabilità della causa di non punibilità ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del d.lgs. 158/2015, E. MASTROGIACOMO, in *I nuovi reati tributari*, cit., 269; A. PERINI - C. SANTORIELLO, *La riforma dei reati tributari*, cit., 78.

⁷ V. Cass. pen., sez. III, 30 marzo 2016 (dep. 28 ottobre 2016), n. 40314, Pres. Grillo, Est. Riccardi, Imp. Fregolent, in *CED Cass.*, rv. 267807.

⁸ V. Cass. pen., sez. III, 12 aprile 2017 (dep. 15 giugno 2017), n. 30139, pres. Savani, Rel. Gai, Imp. Fregolent, in *CED Cass.*, rv. 270464. Corte d'Appello di Milano, sez. II pen., 28 settembre 2016 (dep. 13 ottobre 2016), n. 6282, Pres. Piffer, Est. Boselli, Imp. Cerana.

soffermarsi sui profili di parte generale implicati nell'accennata controversia ermeneutica con particolare riferimento al principio di retroattività della legge più favorevole, anche alla luce delle elaborazioni della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale.

Come si vedrà, la questione cruciale attiene all'opportunità di adottare una disciplina derogatoria alla retroattività *in mitius* e, proprio in ragione di ciò, sarà opportuno valutare se ed eventualmente in che misura il canone in discorso possa essere *ragionevolmente* derogato con precipuo riguardo alla causa di non punibilità prevista all'art. 13 cit.

2. Le posizioni della Suprema Corte.

Come anticipato, si effettuerà in via preliminare una breve ricognizione degli orientamenti sviluppatasi sul tema in seno alla giurisprudenza di legittimità, analizzando il ragionamento seguito dalla Cassazione nelle due sentenze che costituiscono l'espressione più significativa delle diverse posizioni in materia.

2.1. La “preclusione procedimentale” della dichiarazione di apertura del dibattimento non opera nei procedimenti in corso.

La Corte regolatrice, in una pronuncia resa poco dopo l'avvento della riforma in materia penal-tributaria⁹, ha adottato come detto un'interpretazione estensiva dell'art. 13 d.lgs. 74/2000, riconoscendo che – con riferimento ai procedimenti in corso al momento di entrata in vigore del d.lgs. 158/2015 – la causa di non punibilità opera anche ove l'esatto adempimento dell'obbligazione fiscale, comprensiva di sanzioni amministrative e interessi, sia avvenuto in un momento successivo all'apertura del dibattimento¹⁰.

Partendo dalla premessa per la quale l'art. 11 d.lgs. 158/2015 attribuisce all'integrale pagamento dei debiti tributari (limitatamente ai reati di cui agli artt. 10 *bis*, 10 *ter* e 10 *quater* c. 1 d.lgs. 74/2000) efficacia estintiva dell'illecito penale e non più soltanto attenuante sul piano sanzionatorio, il Supremo Collegio ha precisato che, nonostante l'indicazione della dichiarazione di apertura del dibattimento quale limite di rilevanza della causa estintiva, «la diversa natura giuridica e la più ampia efficacia attribuite

⁹ V. Cass. pen., sez. III, sent. n. 40314 del 2016, *cit.*

¹⁰ Nel caso di cui alla sentenza richiamata l'imputato veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di omesso versamento IVA di cui all'art. 10 *ter* d.lgs. 74/2000, perpetrato prima dell'entrata in vigore della riforma del 2015. Avendo provveduto nel corso del procedimento ad estinguere parte del debito complessivo in ottemperanza al piano di pagamento rateale, chiedeva in sede di giudizio di legittimità di avvalersi del termine previsto dall'art. 13, c. 3, d.lgs. 74/2000 – come novellato dal d.lgs. 158/2015 – per l'estinzione del debito residuo. Tale termine veniva concesso dai giudici di legittimità al contribuente-imputato, il quale alla successiva udienza presentava l'allegazione attestante l'avvenuta estinzione dell'intera obbligazione fiscale.

alla fattispecie implica, nei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 158/2015, la necessità di una parificazione degli effetti della causa di non punibilità anche nei casi in cui sia stata superata la preclusione "procedimentale"»¹¹. Dopo la modifica legislativa – continua la Corte – l'interesse a provvedere al pagamento è diverso e più intenso, poiché dall'applicazione della norma dipende l'an della punibilità e non più soltanto il quantum della pena.

È stato infine invocato, per corroborare la suesposta conclusione, il principio di *uguaglianza-ragionevolezza* che vieta disparità di trattamento in relazione a situazioni identiche, argomentando che, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 158/2015, l'imputato si trova nella medesima situazione giuridica che fonda, allorquando non vi sia ancora stata l'apertura del dibattimento, l'efficacia estintiva prevista dalla nuova causa di non punibilità.

2.2. L'art. 13 d.lgs. 74/2000 quale norma "parzialmente processuale": il non tempestivo adempimento dell'obbligazione tributaria non estingue il reato.

La Cassazione si è successivamente discostata dal proprio precedente orientamento¹², statuendo l'operatività della norma di favore ai procedimenti pendenti a condizione che il pagamento integrale dell'obbligazione tributaria – comprensivo di sanzioni ed interessi – fosse intervenuto prima dell'apertura del dibattimento. In questo modo quindi, diversamente dalla pronuncia resa all'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. 158/2015, la Suprema Corte ha altresì escluso la possibilità che sia concesso al contribuente il differimento di cui al comma 3 dell'art. 13 d.lgs. 74/2000 dopo il predetto "sbarramento processuale".

Nel caso deciso da questa seconda sentenza, l'imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 74/2000, lamentava in sede di legittimità la violazione dell'art. 2, c. 4, c.p. e del principio di retroattività della *lex mitior* di cui all'art. 7 CEDU, in considerazione della mancata concessione da parte dei giudici di merito del termine trimestrale di cui all'art. 13, c. 3, d.lgs. 74/2000 per estinguere il debito tributario mediante il piano di rateizzazione previamente ottenuto e del quale il ricorrente aveva già corrisposto la prima rata.

Nel giungere alla suindicata conclusione restrittiva, il Supremo Collegio ha dapprima rilevato che la norma di favore di cui al nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000 non può essere ricondotta all'alveo dell'art. 7 CEDU, che concerne – in base all'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo – le sole «*disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono*»¹³, in quanto le cause di non punibilità, lasciando intatta l'illiceità della

¹¹ Così Cass. pen., sez. III, sent. n. 40314 del 2016, *cit.*, par. 4.

¹² V. Cass. pen., sez. III, sent. n. 30139 del 2017, *cit.*

¹³ Cfr. Corte EDU, 17 settembre 2009, *Scoppola c. Italia*, par. 110, in www.osservatoriocedu.eu, ripreso altresì successivamente da Corte EDU, 27 aprile 2010, *Morabito c. Italia*. Sulla retroattività della legge penale più favorevole tra fonti interne e sovranazionali v. F. VIGANÒ, [Retroattività della legge penale più favorevole](#), in *Dir. pen. cont.*, 20 dicembre 2013; L. BIN, ["Formula di Radbruch", principio di irretroattività e lex mitior](#), in *Dir. pen.*

condotta, escludono la sola assoggettabilità dell'imputato alla pena per ragioni politico-criminali di opportunità individuate dal legislatore.

È stato inoltre precisato che la retroattività della *lex mitior* comporta l'applicabilità della disposizione più favorevole anche ai fatti che si sono verificati prima della sua entrata in vigore, ma non si estende agli strumenti processuali che ne consentono l'operatività. Secondo i giudici di legittimità, infatti, l'art. 13 d.lgs. 74/2000 contiene una doppia previsione, una sostanziale (la condotta riparatoria che estingue il fatto-reato) e una processuale (il pagamento prima dell'apertura del dibattimento). Alla luce di tale assetto normativo, si è considerato inesistente il contrasto con l'art. 7 CEDU sotto il profilo della mancata retroattività della norma di favore, costituendo la preclusione processuale una conseguenza del regime temporale della norma processuale, per il quale opera il *tempus regit actum*.

Da ultimo, la Cassazione ha sottolineato che l'applicazione retroattiva della causa di non punibilità ai fatti di reato per i quali il pagamento integrale del debito tributario non sia avvenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento determinerebbe una generalizzata remissione in termini a beneficio di tutti gli imputati che si trovano in tale peculiare situazione, con il rischio di violazione dell'art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento rispetto a coloro che hanno già definito la propria posizione.

3. La retroattività della *lex mitior*.

La questione controversa sottesa ai richiamati precedenti della Cassazione riguarda in ultima analisi la natura – sostanziale o “parzialmente processuale” – del nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000 e conseguentemente il regime intertemporale applicabile.

Nel già enunciato tentativo di valutare la coerenza sistematica delle diverse conclusioni proposte dai giudici di legittimità, si rende quindi opportuno un breve approfondimento in merito al principio di retroattività *in mitius* e al suo ambito applicativo.

Solo dopo aver accertato l'effettiva riconducibilità del nuovo art. 13 cit. all'alveo del principio di retroattività della legge più favorevole, ci si soffermerà sul “vaglio di ragionevolezza” quale strumento potenzialmente idoneo a risolvere la controversia interpretativa qui esaminata.

cont., 9 aprile 2014. Per approfondimenti, invece, sulle ricadute nell'ordinamento italiano v., *ex multis*, F. VIGANÒ, [La Corte costituzionale sulle ricadute interne della sentenza Scoppola della Corte EDU](#), in *Dir. pen. cont.*, 19 luglio 2013.

3.1. La giurisprudenza costituzionale/sovrana nazionale e le cause di non punibilità.

Nel diritto penale italiano il principio di retroattività della legge più favorevole al reo è sancito a livello di legge ordinaria all'art. 2 c.p.¹⁴: più precisamente, mentre il comma 2 contempla l'ipotesi di *abolitio criminis*, il comma 4 disciplina la successione di legge penale mitigatrice del trattamento sanzionatorio, con la differenza che solo nel primo caso viene travolto anche l'eventuale giudicato¹⁵.

Il canone di retroattività della *lex mitior*, secondo l'orientamento pressoché unanime della dottrina, trova copertura costituzionale nel principio di *uguaglianza-ragionevolezza* di cui all'art. 3 Cost., risultando discriminatorio punire in maniera differenziata soggetti responsabili della medesima violazione (come pure lo è continuare a punire chi avesse commesso il fatto contravvenendo ad una legge penale successivamente abrogata), solo in ragione della diversa epoca di realizzazione dell'illecito¹⁶.

L'impostazione ermeneutica in esame deriva da una concezione oggettivistica del diritto penale, che non ammette differenziazioni irrazionali rispetto a un parametro di riferimento determinante – la legge sopravvenuta più favorevole –, con la conseguenza che «*se la valutazione del legislatore in ordine al disvalore del fatto muta – nel senso di ritenere che quel presidio non sia più necessario od opportuno; o che sia sufficiente un presidio meno energico – tale mutamento deve riverberarsi a vantaggio anche di coloro che abbiano posto in essere il fatto in un momento anteriore*»¹⁷.

In virtù dell'influsso esercitato dalle fonti sovranazionali e dalle elaborazioni delle Corti europee¹⁸, al principio in esame è d'altronde riconosciuta rilevanza autonoma

¹⁴ Cfr. V. MAIELLO, *Il rango della retroattività della lex mitior nella recente giurisprudenza comunitaria e costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1616.

¹⁵ V. G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., Bologna, 2014, 97 ss.; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, IV ed., Milano, 2012, 102 ss.; T. PADOVANI, *Diritto penale*, XI ed., 2008, Milano, 38; D. PULITANÒ, *Diritto penale*, III ed., Torino, 2009, 170.

¹⁶ Così G. FIANDACA - E. MUSCO, *op. cit.*, 102 ss.; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *op. cit.*, 102 ss.; T. PADOVANI, *op. cit.*; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2011, 81 ss. Cfr. altresì D. PULITANÒ, *Retroattività favorevole e scrutinio di costituzionalità*, in *Giur. cost.*, 2008, 946 ss. *Contra* v. A. ARDIZZONE, *Limiti all'applicabilità dei nuovi termini di prescrizione ed illegittimità costituzionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 208 ss., il quale è invece favorevole alla riconducibilità del principio ex art. 2, c. 4, c.p. all'art. 25 c. 2 Cost.

¹⁷ Cfr. Corte cost., sent. 8 novembre 2006 (dep. 23 novembre 2006), n. 394, in www.cortecostituzionale.it, par. 6.4.

¹⁸ Tra le fonti internazionali e comunitarie e gli interventi giurisprudenziali che consentono di attribuire al principio della retroattività della *lex mitior* rilevanza sovranazionale si annoverano la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, 3 maggio 2005, *Berlusconi ed altri*, in *Cass. pen.*, 2005, 2764 ss., con nota di G. INSOLERA - V. MANES, *La sentenza della Corte di giustizia sul "falso in bilancio": un epilogo deludente?*, nella quale la Corte di Giustizia, sostenendo l'appartenenza dell'applicazione retroattiva della pena più mite alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, le ha attribuito rango di principio generale del diritto eurounitario (punto 68); l'art. 49 c. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000 e ora recepita dal Trattato di Lisbona che stabilisce che «*se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una più lieve, occorre applicare quest'ultima*»; l'art. 15 c. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici il quale stabilisce che «*se, posteriormente alla*

per il tramite dell'art. 117 Cost.¹⁹, *a fortiori* dopo la sentenza della Corte EDU *Scoppola c. Italia*, nella quale la Corte di Strasburgo, discostandosi dal proprio precedente orientamento, ha ricondotto il principio di retroattività all'area di tutela dell'art. 7 CEDU²⁰, con inevitabili ricadute sul piano del diritto costituzionale domestico²¹.

Quanto alla portata applicativa del suindicato canone, secondo il pacifico orientamento emerso nelle pronunce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la retroattività delle *lex mitior* nel nostro ordinamento non riguarda esclusivamente le previsioni concernenti la misura della pena in senso stretto, ma si riferisce a tutte le norme che apportino modifiche *in melius* alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese le disposizioni attinenti alle cause di estinzione del reato o alle cause di non punibilità²².

commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne»; l'art. 7 della CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

¹⁹ Cfr. Corte cost., sent. n. 393 del 2006, in Cass. pen., 2007, 419, con note di O. MAZZA, *Il diritto intertemporale (ir)ragionevole (a proposito della legge ex Cirielli)*, ed E. AMBROSETTI, *La nuova disciplina della prescrizione: un primo passo verso la "costituzionalizzazione" del principio di retroattività delle norme penali favorevoli al reo*, che sottolinea che oggi «si può pacificamente individuare una comune tendenza legislativa, che si muove sui piani rispettivamente del diritto nazionale, comunitario e internazionale, volta a riconoscere il valore del principio di applicazione retroattiva della *lex mitior*». Per un'ampia analisi della legislazione europea in materia di retroattività *in mitius* della legge penale v. V. MAIELLO, *Il rango della retroattività della lex mitior*, cit., 1614 ss.

²⁰ Corte EDU, *Scoppola c. Italia*, sent. 17 settembre 2009, par. 109: «...l'articolo 7 § 1 della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa. Questo principio si traduce nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato». Cfr. sul punto M. GAMBARDILLA, *Il "caso Scoppola": per la Corte europea l'art. 7 CEDU garantisce anche il principio di retroattività della legge penale più favorevole*, in Cass. pen., 2010, 2020 ss.

²¹ Cfr. F. VIGANÒ, [Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge più favorevole. Un nuovo tassello nella complicata trama di rapporti tra Corte costituzionale e Corte EDU: riflessioni in margine alla sentenza n. 236/2011](#), in *Dir. pen. cont.*, 6 settembre 2011.

Giova a tale proposito ricordare che, secondo il sistema delineato dalle sentenze "gemelle" del 2007 nn. 348 e 349 della Corte costituzionale, le norme CEDU si collocano nella gerarchia delle fonti in una posizione intermedia tra le leggi ordinarie e la Costituzione, quale parametro interposto di legittimità costituzionale - in quanto implicitamente richiamate dall'art. 117 Cost. -, nell'estensione loro attribuita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Alla Corte costituzionale è rimesso, quindi, solo un controllo di ultima istanza circa la compatibilità di tali norme con la stessa Carta costituzionale alla quale è sempre riservato un rango sovraordinato rispetto agli obblighi internazionali cui deve adeguarsi il legislatore ordinario. V. sul punto F. GALLO, *Rapporti fra Corte costituzionale e Corte EDU*, relazione del convegno tenutosi a Bruxelles il 24 maggio 2012, in www.cortecostituzionale.it, 11.

²² L. PUCCETTI, *Non punibilità per particolare tenuità del fatto: natura sostanziale e applicazione retroattiva ai procedimenti in corso* - nota a sent. Cass., sez. III, n. 15449/2015, in *Proc. pen. giust.*, 2015, 71 ss. Analogamente, la dottrina ha osservato che «quali che siano le 'dogmatiche del legislatore', sono da inquadrare e controllare alla stregua dei principi (anche costituzionali) relativi al diritto penale le discipline che incidono sulla determinazione delle conseguenze d'un commesso reato, cioè sulla punibilità in quanto materia coperta dal principio di legalità»: D. PULITANO, *Sui rapporti tra diritto penale sostanziale e processo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, 965. Nella giurisprudenza della Consulta si veda *ex multis* Corte cost., sent. n. 393 del 2006, cit., par. 4, che, nell'affermare che l'istituto della prescrizione soggiace alle garanzie previste dall'ordinamento per il diritto penale sostanziale ed in particolare al criterio della retroattività della normativa penale sopravvenuta più favorevole al reo di cui all'art. 2 c. 4 c.p., ha così statuito: «la norma del codice penale deve essere interpretata, ed

La medesima estensione riconosciuta alla retroattività *in mitius* nell'ambito domestico sembra tuttavia non essere garantita a livello convenzionale. La Consulta ha infatti precisato, richiamando le sentenze della Corte di Strasburgo *Scoppola c. Italia* e *Morabito c. Italia*, che il canone riportabile all'art. 7 CEDU concerne le sole disposizioni che «definiscono i reati e le pene che li reprimono» e ha, quindi, un ambito di applicazione più circoscritto del principio regolato dall'art. 2 c. 4 c.p.²³.

Se quindi il principio elaborato dalla Corte EDU, a fronte della sua più ristretta portata, non sembra ricomprendere le cause di non punibilità, non pare per contro potersi dubitare della riconducibilità delle medesime all'alveo dell'art. 2 c. 4 c.p., come tra l'altro recentemente ribadito dalla Cassazione²⁴.

3.2. La natura di causa (sopravvenuta) di non punibilità del nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000: conseguenze di diritto intertemporale.

Quanto alla natura del novellato art. 13 d.lgs. 74/2000, si rammenti che – come in precedenza rilevato – il Supremo Collegio, nonostante abbia inizialmente attribuito alla norma natura sostanziale di causa di non punibilità²⁵, in una successiva pronuncia²⁶ ha attribuito alla stessa natura “parzialmente processuale”, con conseguente applicazione

è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (e da quella di legittimità), nel senso che la locuzione “disposizioni più favorevoli al reo” si riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato».

²³ V. Corte cost., sent. 19 luglio 2011 (dep. 22 luglio 2011), n. 236, in www.cortecostituzionale.it, par. 14, in cui la Consulta, respingendo la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 10 c. 2 della legge “ex Cirielli” per contrasto con l'art. 117 c. 1 Cost. e l'art. 7 CEDU, ha affermato che «il principio di retroattività della *lex mitior*, come in generale “le norme in materia di retroattività contenute nell'art. 7 della Convenzione”, concerne secondo la Corte le sole “disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono” (decisione 27 aprile 2010, *Morabito contro Italia*; nello stesso senso, sentenza 17 settembre 2009, *Scoppola contro Italia*). Il principio riconosciuto dalla CEDU, quindi, non coincide con quello che vive nel nostro ordinamento ed è regolato dall'art. 2, quarto comma, cod. pen. Quest'ultimo infatti riguarda ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche in melius di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo, mentre il primo ha una portata più circoscritta, concernendo le sole norme che prevedono i reati e le relative sanzioni». Si veda più recentemente Corte cost., sent. n. 240 del 2015, *cit.*, par. 2.3, in cui la Corte costituzionale, nel ribadire il proprio orientamento, richiama quanto detto nella sentenza n. 236 del 2011.

²⁴ Così Cass. pen., sez. III, sent. 8 aprile 2015 (dep. 15 aprile 2015), n. 15449: In tale occasione il Supremo Collegio ha precisato, conformemente al pacifico orientamento emerso nelle pronunce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che rientrano tra le disposizioni più favorevoli cui si riferisce l'art. 2 c. 4 c.p. tutte quelle che ineriscono al complessivo trattamento riservato al reo, comprese le disposizioni attinenti ad eventuali cause di estinzione del reato o a cause di non punibilità. La Corte, dopo aver attribuito alla norma della particolare tenuità del fatto natura sostanziale di causa di non punibilità, ne ha riconosciuto l'applicazione retroattiva a tutti i procedimenti in corso all'entrata in vigore del d.lgs. 28/2015, compresi quelli pendenti in Cassazione, mancando una disciplina transitoria che preveda delle eccezioni alla regola di cui all'art. 4 c. 2 c.p. Cfr. G.L. GATTA, [Note a margine di una prima sentenza della Cassazione in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto \(art. 131-bis c.p.\)](#), in *Dir. pen. cont.*, 22 aprile 2015.

²⁵ Cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 40314 del 2016, *cit.*

²⁶ V. Cass. pen., sez. III, sent. n. 30139 del 2017, *cit.*

– nella parte in cui dispone che il pagamento del debito tributario debba avvenire prima dell’apertura del dibattimento – del principio del *tempus regit actum*.

Va innanzitutto evidenziato che l’attrazione di una parte della disposizione nell’ambito di operatività della disciplina delle norme processuali rappresenta una soluzione del tutto innovativa anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, che in passato non ha per esempio esitato a ricondurre all’alveo dell’art. 2, c. 4, c.p. la nuova disciplina sulla prescrizione contenuta nella legge “ex-Cirielli”, nonostante la sua applicazione fosse condizionata alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Nei casi scrutinati dal Giudice delle leggi in relazione alla predetta causa estintiva del reato non vi sono invero stati dubbi circa l’applicabilità del regime intertemporale previsto per le norme sostanziali, previa verifica – mediante “vaglio di ragionevolezza” – della circostanza che gli interessi sottesi all’introduzione del *discrimen* temporale in quel contesto costituissero *ragioni giustificative* idonee a derogare la retroattività della legge sopravvenuta²⁷.

Si aggiunga altresì che argomenti di carattere letterale, sistematico e teleologico militano a favore della qualificazione del nuovo art. 13 cit. quale norma avente natura sostanziale di causa di non punibilità, ancorché espressione di esigenze di deflazione del procedimento penale.

Oltre al tenore letterale della disposizione, è possibile valorizzare nel senso appena indicato la *ratio* sottesa alla sua introduzione, rinvenibile nella scelta politico-criminale «*di concedere al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza penale della propria condotta attraverso la piena soddisfazione dell’Erario prima del processo penale*»²⁸.

Sotto il profilo sistematico va inoltre osservato che, come emerge dalla *Relazione illustrativa* al d.lgs. 158/2015, la previsione di favore in esame si inserisce all’interno di una riforma il cui obiettivo era, tra l’altro, quello di sottrarre dall’area del penalmente rilevante condotte caratterizzate da un disvalore diverso e minore rispetto alla risposta sanzionatoria penalistica²⁹.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il nuovo istituto – pur rispondente ad esigenze deflative – costituisce a tutti gli effetti il frutto di una valutazione legislativa sull’opportunità di punire l’autore di un fatto antigiusuridico e colpevole, a fronte di una condotta reintegrativa *ex post* del bene giuridico leso.

Appare pertanto ragionevole ricondurre il nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000 nell’ambito di applicazione del principio di retroattività *in mitius* di cui all’art. 2, c. 4, c.p. In questo modo, in assenza di disciplina transitoria, la norma troverebbe applicazione nei procedimenti in corso all’entrata in vigore del d.lgs. 158/2015 nei quali sia già

²⁷ Cfr. Corte cost., sent. 12 marzo 2008 (dep. 28 marzo 2008), n. 72, in *www.cortecostituzionale.it*; Corte cost. sent. n. 393 del 2006, *cit.* Sul punto, per approfondimenti, v. D. PULITANÒ, *Deroghe alla retroattività in mitius nella disciplina della prescrizione* (nota a C. Cost. 23 novembre 2006, n. 393), in *Dir. pen. proc.*, 2007, 198 ss.; ID., *Retroattività favorevole e scrutinio di ragionevolezza* (nota a C. Cost. 13 marzo 2008, n. 72), in *Giur. cost.*, 2008, 946 ss.

²⁸ Cfr. p. 8 della *Relazione illustrativa* al d.lgs. 158/2015, in *www.camera.it*. Cfr., altresì, *Relazione della Corte di Cassazione*, Ufficio del Massimario, n. III/05/2005, par. 11, in *www.cortedicassazione.it*.

²⁹ Cfr. p. 1 della *Relazione illustrativa*, *cit.*

avvenuta l'apertura del dibattimento, con la possibilità altresì di concedere all'imputato il termine di tre mesi di cui al comma 3 dell'art. 13 cit. anche ove sia superata tale "preclusione processuale". Diversamente opinando la norma contrasterebbe *prima facie* con il principio di *uguaglianza-ragionevolezza* di cui all'art. 3 Cost., che vieta ingiustificate disparità di trattamento. Stante la mutata valutazione del legislatore in ordine al disvalore del fatto, il contribuente-imputato, limitatamente ai procedimenti pendenti, si troverebbe infatti nella medesima situazione giuridica che fonda, ove non vi sia ancora

stata l'apertura del dibattimento, l'efficacia estintiva della nuova causa di non punibilità³⁰ – come già rilevato dalla Suprema Corte³¹.

³⁰ L'individuazione del momento della dichiarazione di apertura del dibattimento quale *discrimen* temporale per l'operatività retroattiva della causa di non punibilità con riguardo ai procedimenti in corso creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti responsabili della medesima violazione e che si trovano nella medesima posizione giuridica, in seguito ad esempio alla strategia processuale adottata o alla celerità degli uffici giudiziari. Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso di due coimputati A e B, responsabili di aver omesso il versamento dell'IVA: mentre A decide di essere giudicato mediante rito abbreviato, B preferisce il giudizio ordinario. Il rito abbreviato nei confronti di A si conclude abbastanza celermente, invece il procedimento di B subisce una serie di rinvii, in ragione anche di alcuni problemi organizzativi interni agli uffici giudiziari. Nel frattempo, entra in vigore il d.lgs. 158/2015. B, non essendo ancora avvenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento, decide di estinguere integralmente il debito tributario in modo da poter beneficiare della causa di non punibilità dell'art. 13 d.lgs. 74/2000 così il giudice gli concede il termine di tre mesi di cui al comma 3 dell'art. 13 cit. per finire di pagare le rate del piano di rateizzazione ottenuto. Ad A, che pure vorrebbe usufruire della disposizione di favore, è invece preclusa del tutto tale possibilità, essendo il suo procedimento già pendente in grado di appello.

Al fine di vagliare la possibilità di parlare nel caso di specie di norma "parzialmente processuale", si ritiene utile considerare la tesi interpretativa adottata dalla Corte costituzionale nell'ordinanza del 16 luglio 2013 (dep. 23 luglio 2013), n. 235 con riferimento al regime intertemporale applicabile nel caso di modifiche legislative che coinvolgano disposizioni relative al rito abbreviato. La questione sottoposta alla Consulta era l'asserita incompatibilità dell'art. 4-ter del d.l. n. 82/2000, convertito con modificazioni dalla legge n. 144/2000, con il principio di retroattività della norma più favorevole così come declinato dalla sentenza *Scoppola c. Italia* «nella parte in cui non prevede la riammissione in termini per richiedere il giudizio abbreviato per gli imputati il cui processo penda o pendesse davanti alla Corte di Cassazione». Il giudice delle leggi ha ritenuto che il caso oggetto dell'ordinanza si differenziava dalla situazione di cui alla pronuncia *Scoppola*, in quanto la norma censurata non atteneva all'entità della riduzione della pena conseguente al giudizio abbreviato, ma solo ai termini di proposizione della relativa richiesta. La norma aveva quindi, a giudizio della Corte, natura meramente processuale e non sostanziale. In questa prospettiva la situazione è stata considerata assimilabile piuttosto a quella decisa dalla Corte europea nella decisione *Morabito c. Italia*, concernente il regime transitorio previsto dal primo comma dallo stesso art. 4-ter d.l. n. 82/2000 in rapporto all'avvenuta soppressione del requisito del consenso del pubblico ministero al rito abbreviato previsto originariamente dall'art. 438 co. 1 c.p.p.

Come noto, la sentenza *Scoppola* ha infatti qualificato l'art. 442 c. 2 c.p.p. – nella parte in cui prevede la diminuzione di pena per il rito abbreviato – come norma di diritto penale sostanziale in ragione della sua immediata incidenza sul trattamento sanzionatorio. Per contro, nel caso *Morabito c. Italia* la Corte EDU aveva affermato la natura processuale dell'art. 438 c. 1 c.p.p. modificato dalla legge Carotti nel senso di far venir meno il consenso del pubblico ministero quale presupposto del giudizio abbreviato. La *ratio* di tale differenziazione è stata ravvisata dalla nostra Corte costituzionale nella volontà da parte della Convenzione di lasciare gli Stati membri liberi di disciplinare l'accesso ai riti alternativi dai quali dipendono alcuni sconti di pena per chi rinuncia ad alcune garanzie difensive, ma stante la natura processuale – non sostanziale – di tale discrezionale disciplina essa rimane sottratta al principio di retroattività nei procedimenti in corso. L'unico obbligo imposto allo Stato – continua la Consulta –, in virtù a questo punto dell'art. 6 CEDU, è quindi quello di non privare l'imputato dei vantaggi connessi al rito, qualora l'imputato ne abbia fatto richiesta e ne sia stato ammesso. Per approfondimenti ed alcune osservazioni critiche sull'argomento v. F. VIGANÒ, [*Prosegue la 'Saga Scoppola': una discutibile ordinanza di manifesta inammissibilità della Corte costituzionale*](#), in *Dir. pen. cont.*, 26 luglio 2013.

A giudizio di chi scrive, neppure alla luce della tesi interpretativa adottata in questa sede dalla Consulta risulta ragionevole sostenere l'idea di norma "parzialmente processuale" in quanto, nonostante le disposizioni oggetto dell'ordinanza della Corte costituzionale e delle due pronunce della Corte EDU ivi richiamate disciplinino lo stesso istituto, alle stesse viene differentemente attribuita una natura sostanziale ovvero processuale in relazione alla loro capacità di incidere sul complessivo trattamento sanzionatorio

Non si può per contro negare che la predetta soluzione interpretativa provocherebbe la frustrazione delle finalità deflattive proprie del nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000 – secondo quanto posto in risalto dalla giurisprudenza attestata su posizioni restrittive³² – che trovano espressione nella “preclusione processuale” cui è condizionata l’applicazione del nuovo istituto.

Si ritiene tuttavia più coerente, da un punto di vista sistematico e in ottica costituzionalmente orientata, tentare di risolvere il conflitto emergente tra il principio di economia processuale che informa la nuova disciplina e il principio di retroattività della *lex mitior*, non tanto sul piano della qualificazione “parzialmente processuale” della disposizione – che, come accennato, potrebbe esporre la norma a dubbi di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. –, quanto all’esito di una valutazione in merito all’opportunità di adottare una disciplina derogatoria alla retroattività della legge più favorevole. Troverebbe infatti in questa sede piena legittimazione il cd. vaglio di ragionevolezza, utilizzato dall’ormai consolidata giurisprudenza della Consulta non solo per giustificare eventuali deroghe alla retroattività *in mitius*, ma anche ai fini del sindacato di costituzionalità della norme di favore³³.

4. L’indispensabilità della ragionevolezza di deroghe alla retroattività *in mitius*.

Il “vaglio di ragionevolezza” risponde all’esigenza sistematica del nostro ordinamento di evitare *ingiustificate* disparità di trattamento.

Il parametro *de quo* è, come detto, ampiamente utilizzato dalla giurisprudenza costituzionale al fine di valutare l’opportunità di derogare al principio di retroattività della *lex mitior*, essendo quest’ultimo suscettibile di limitazioni purché le stesse siano ancorate a ragionevoli giustificazioni³⁴: la sua riconducibilità all’alveo dell’art. 3 Cost., anziché all’art. 25 c. 2 Cost., costituisce non solo il fondamento, ma anche il limite della

riservato al reo, elemento considerato dirimente per la scelta del regime intertemporale in concreto applicabile nel caso di modifiche legislative.

³¹ Cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 40314 del 2016, *cit*.

³² Cfr. Corte d’Appello di Milano, sez. II pen., 28 settembre 2016 (dep. 13 ottobre 2016), n. 6282, Pres. Piffer, Est. Boselli, Imp. Cerana, par. 4.3.4.

³³ Si rileva, tuttavia, che in ragione della natura elastica del vaglio positivo di ragionevolezza, non sono mancate critiche relative all’opportunità del suo utilizzo, in quanto ritenuto inidoneo ad approdare a soluzioni certe ed univoche, prestandosi facilmente a valutazioni soggettive ed esponendo al rischio di giudizi tra loro contraddittori. Sul punto v. L. DELLI PRISCOLI - F. FIORENTIN, *La Corte costituzionale e il principio di retroattività della legge più favorevole al reo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 1180 ss.

Per approfondimenti circa il concetto di ragionevolezza in materia penale si veda V. MANES, *Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 739 ss.

³⁴ Si rammenti che limitazioni sono previste, d’altra parte, nello stesso articolo 2 c.p.: al comma 4, ove si stabilisce che la disciplina favorevole retroagisce ai soli fatti pregressi per i quali non sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna, e al comma 5, in ragione del quale la retroattività *in mitius* non trova applicazione nel caso di leggi eccezionali o temporanee. V. sul punto G. FIANDACA - E. MUSCO, *cit.*, 102 ss.; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, *cit.*, 101 ss.

tutela costituzionale del principio, di talché, mentre l'irretroattività *in peius* della legge penale è unanimemente considerata quale principio assoluto – in quanto essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, a tutela della libera autodeterminazione dell'individuo –, le esigenze di *ragionevolezza-uguaglianza* sottese al principio di retroattività *in mitius* sono sempre state considerate derogabili da parte del legislatore ordinario³⁵.

L'interesse tutelato dal principio di retroattività della legge più favorevole può essere però sacrificato solo a «favore di interessi di analogo rilievo», in modo da non contrastare con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.³⁶. È quindi necessario che la disciplina derogatoria sia funzionale ad esigenze ed obiettivi tali da prevalere sul principio *de quo*³⁷, superando il c.d. vaglio positivo di ragionevolezza³⁸.

Pur rammentando che le cause di non punibilità non sono ricomprese nella portata del canone di retroattività *in bonam partem* sancito dall'art. 7 CEDU – come interpretato dalla Corte di Strasburgo³⁹ –, si noti che anche con riguardo al principio di retroattività *in mitius* convenzionale il Giudice delle leggi, nel tentativo di colmare le lacune del ragionamento della Corte EDU nella decisione *Scoppola c. Italia*, ha ritenuto

³⁵ Cfr. F. VIGANÒ, [Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge più favorevole](#), cit., che richiama la Corte cost., sent. n. 394 del 2006, cit.

³⁶ Quali – a titolo esemplificativo – «quelli dell'efficienza del processo, della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi o esigenze dell'intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo»: Corte cost., sent. n. 393 del 2006, cit., par. 6.3.

³⁷ Cfr. M. GAMBARDILLA, *Il "caso Scoppola": per la Corte europea l'art. 7 CEDU garantisce anche il principio di retroattività della legge penale più favorevole*, cit.

³⁸ Cfr. D. PULITANÒ, *Deroghe alla retroattività in mitius nella disciplina della prescrizione (nota a C. Cost. 23 novembre 2006, n. 393)*, cit., 194. V., altresì, E. M. AMBROSETTI, *La nuova disciplina della prescrizione. Un primo passo verso la costituzionalizzazione del principio di retroattività delle norme penali favorevoli al reo*, in Cass. pen., 2007, 424.

A fronte della rilevanza assunta da tale criterio anche a livello eurolunitario ed internazionale, il tradizionale canone negativo della non manifesta irragionevolezza è stato sostituito con quello "positivo" della ragionevolezza. Quest'ultimo tende a garantire che il sacrificio di un interesse fondamentale sia giustificato dalla necessità di tutelare un interesse di maggiore o di analogo rilievo ed è dato dal confronto tra i diversi valori dell'ordinamento penale da parte del giudice costituzionale, il quale è chiamato a valutare la legittima prevalenza di uno di tali interessi a scapito degli altri. Cfr. sul punto S. DE FLAMMINEIS, *Prescrizione e deroga al principio di retroattività della lex penalis mitior*, in *Giur. cost.*, 2007, 2288 ss. Nella giurisprudenza v. Corte cost., sent. n. 394 del 2006, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 324 ss., con nota di M. LA ROSA.

³⁹ Cfr. F. VIGANÒ, [Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge più favorevole](#), cit., secondo cui lo status costituzionale della retroattività della norma penale più favorevole deve avere come punto di riferimento, non solo i principi interni, ma anche l'art. 7 CEDU attraverso il parametro interposto dell'art. 117 Cost., nei limiti però in cui il principio della *lex mitior* è stato riconosciuto dalla Corte europea e quindi con esclusivo riferimento alle disposizioni che definiscono i reati e le pene. V., altresì, sul punto V. MANES, *Il giudice nel labirinto: Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Roma, 2012, 159 ss.

che sia ammissibile una sua deroga, purché ragionevole⁴⁰, nonostante le perplessità sollevate in dottrina⁴¹.

Come anticipato, il criterio della ragionevolezza viene altresì utilizzato dalla Consulta per giustificare potenziali effetti *in malam partem* delle decisioni ablativo delle “norme di favore” in seguito alla “riespansione” dell’ambito di applicazione di una norma incriminatrice, ovvero della disciplina vigente al momento della consumazione del fatto, pur se più sfavorevole⁴².

⁴⁰ La Consulta sembra aver escluso che il riconoscimento da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo del principio di retroattività della norma più favorevole e la sua inclusione tra le garanzie di cui all’art. 7 CEDU, oltre a fargli acquisire autonomia, ne abbia determinato un mutamento della natura e delle caratteristiche, facendolo divenire assoluto e inderogabile, ragion per cui resterebbe possibile, in presenza di particolari ragioni giustificative, l’introduzione di limiti o deroghe da parte del legislatore. Cfr. Corte cost., sent. 19 luglio 2011 (dep. 22 luglio 2011), n. 236, *cit.*, par. 13, nella quale il Giudice delle leggi così si esprime: «Nulla la Corte [EDU] ha detto per fare escludere la possibilità che, in presenza di particolari situazioni, il principio di retroattività in *mitius* subisca deroghe o limitazioni: è un aspetto che la Corte non ha considerato, e che non aveva ragione di considerare, date le caratteristiche del caso oggetto della sua decisione» (...) «si legge infatti nella sentenza (Scoppola c. Italia) che “infliggere una pena più severa solo perché essa era prevista al momento della commissione del reato si tradurrebbe in una applicazione a svantaggio dell’imputato delle norme che regolano la successione delle leggi penali nel tempo” e che “ciò equivarrebbe inoltre a ignorare i cambiamenti legislativi favorevoli all’imputato intervenuti prima della sentenza e continuare a infliggere pene che lo Stato e la collettività che esso rappresenta considerano ormai eccessive”. Ma, se la retroattività non può essere esclusa “solo” perché la pena più mite non era prevista al momento della commissione del reato, è legittimo concludere che la soluzione può essere diversa quando le ragioni per escluderla siano altre e consistenti». Cfr., sul punto, C. SCACCIANOCE, *La retroattività della “lex mitior” nella letteratura della giurisprudenza italiana e sovranazionale: quali ricadute sul giudicato penale?*, in *Arch. pen.*, 2013, 37 ss. V. altresì M. GAMBARDELLA, *Il “caso Scoppola”: per la Corte europea l’art. 7 CEDU garantisce anche il principio di retroattività della legge penale più favorevole*, *cit.*, secondo il quale la copertura aggiuntiva ad opera degli artt. 11 e 117 Cost., oltre che dell’art. 3 Cost., non determinerebbe l’acquisto da parte del principio di una incondizionata assolutezza, dal momento che la tutela di un diritto fondamentale, ancorché garantita dalle norme CEDU, quando incide su altri diritti o interessi costituzionalmente protetti, non è mai assoluta ma deve essere oggetto di ponderazione di interessi da parte del legislatore nazionale, sulla cui ragionevolezza poi vaglierà la Corte costituzionale.

⁴¹ Cfr. F. VIGANÒ, [Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge penale più favorevole](#), *cit.*, il quale espone i propri dubbi sulla coerenza dell’iter argomentativo seguito dalla Corte costituzionale per affermare la derogabilità del principio, sostenendo che, pur non potendosi riconoscere al principio di retroattività *in mitius* una valenza incondizionata, non sarebbe persuasiva neppure l’idea che esso possa essere derogato ogni qual volta il giudice costituzionale o nazionale riconosca la sussistenza di *valide ragioni giustificative* secondo lo schema del “vaglio di ragionevolezza”. In senso critico rispetto alla sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2011 v. altresì C. PINELLI, *Retroattività della legge penale più favorevole fra CEDU e diritto nazionale*, in *Giur. cost.*, 2011, 3047 ss., secondo cui la Corte costituzionale nega il carattere innovativo della sentenza *Scoppola*, a dispetto dell’espresso *overruling* con essa compiuto.

⁴² Si ritiene decisivo per affermare il sindacato della Corte sulle norme penali di favore il criterio distintivo «fra le previsioni normative che ‘delimitano’ l’area di intervento di una norma incriminatrice, concorrendo alla definizione della fattispecie di reato; e quelle che invece ‘sottraggono’ una certa classe di soggetti o di condotte all’ambito di applicazione di altra norma, maggiormente comprensiva». Solo in quest’ultimo caso - afferma la Consulta - può parlarsi di norme penali di favore poiché le prime costituiscono l’espressione di «una valutazione legislativa in termini di ‘meritevolezza’ ovvero di ‘bisogno’ di pena, idonea a caratterizzare una precisa scelta politico-criminale», rispetto alle quali la Corte non può intervenire con decisioni ablativo senza violare il principio sancito all’art. 25 c. 2 Cost. La Consulta ha infatti chiarito che il principio di legalità - tradizionalmente considerato, unitamente al divieto di retroattività della legge più sfavorevole, il limite al sindacato di costituzionalità in materia penale - certamente le impedisce di configurare nuove norme penali, ma non le preclude «decisioni

Il controllo di legittimità costituzionale sulle norme di favore, generalmente ammesso a partire dagli anni '80 del secolo scorso⁴³, risponde infatti alla necessità di «evitare la creazione di 'zone franche' dell'ordinamento (così la sentenza n. 148 del 1983) sottratte al controllo di costituzionalità, entro le quali il legislatore potrebbe di fatto operare svincolato da ogni regola»⁴⁴.

Il tipo di giudizio utilizzato dalla Consulta, che in prima istanza chiama in causa il principio di uguaglianza, si fonda su una valutazione di ragionevolezza della differenziazione normativa secondo uno schema triangolare, che vede al vertice il parametro di cui all'art. 3 Cost. e alla base la norma penale di favore impugnata, con la norma generale a rappresentare il *tertium comparationis*⁴⁵: non è dunque il contenuto della disposizione, ma l'eventuale arbitrarietà del *favor* a fondare eventuali censure di incostituzionalità⁴⁶.

Come può notarsi, l'utilizzo del criterio della ragionevolezza da parte della giurisprudenza costituzionale è teso ad evitare la presenza di irragionevoli ed ingiustificate differenziazioni, sicché appare pienamente coerente fare ricorso in questa sede a tale strumento, che si rileva forse il più idoneo a sciogliere il conflitto tra il principio di economia processuale e la retroattività *in mitius*, offrendo una soluzione

*ablative di norme che sottraggono determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque generale, accordando loro un trattamento più benevolo: e ciò a prescindere dall'istituto o dal mezzo tecnico tramite il quale tale trattamento si realizza (previsione di una scriminante, di una causa di non punibilità, di una causa di estinzione del reato o della pena, di una circostanza attenuante o di una figura autonoma di reato punita in modo più mite)»: così Corte cost., sent. n. 394 del 2006, cit., par. 6.1. Cfr. sul punto D. PULITANÒ, Principio d'uguaglianza e norme penali di favore (nota a Corte cost. nn. 393-394 del 2006), in *Il Corriere del Merito*, 2007, 209 ss. Per una disamina degli orientamenti della Corte costituzionale in tema di sindacabilità su norme di favore v. G. MARINUCCI, Irretroattività e retroattività nella materia penale: gli orientamenti della Corte costituzionale, in AA.VV., *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. VASSALLI, Napoli, 2006, 84 ss.; M. D'AMICO, Ai confini (nazionali e sovranazionali) del favor rei, *Relazione introduttiva*, in AA.VV., *Ai confini del favor rei. Il falso in bilancio davanti alle Corti costituzionale e di giustizia*, a cura di R. Bin - G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi, Torino, 2005, 12 ss.*

Si rilevano, infine, le perplessità sollevate dalla dottrina circa l'orientamento assunto dalla Consulta: v., *ex multis*, G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Corso*, cit., 88 ss., secondo i quali le sole norme di favore il cui sindacato della Corte non incontra alcun ostacolo sono le cause di giustificazioni in quanto, non essendo norme penali, non sarebbero sottoposte alla riserva di legge. Cfr. altresì sul punto E. DOLCINI, *Leggi penali "ad personam", riserva di legge e principio costituzionale di eguaglianza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 50 ss.

⁴³ Corte cost., sent. 2 giugno 1983 (dep. 3 giugno 1983) n. 148, in www.cortecostituzionale.it.

⁴⁴ Corte cost., sent. n. 394 del 2006, cit., par. 6.1.

⁴⁵ Cfr. G. TOSCANO, *Ai confini del sindacato di costituzionalità sulle norme penali in bonam partem*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 304 ss. La dottrina ha parlato di sindacato per "irragionevole mitezza": così M. GAMBARDILLA, *Specialità sincronica e specialità diacronica nel controllo di costituzionalità delle norme penali di favore*, cit.

⁴⁶ Cfr. D. PULITANÒ, *Principio d'uguaglianza e norme penali di favore*, cit. Si veda sul punto Corte cost., sent. n. 394 del 2006, cit., par. 7.1: «Gli apprezzamenti in ordine alla 'meritevolezza' ed 'al bisogno di pena' - dunque sull'opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa - sono, per loro natura, tipicamente politici: con la conseguenza che un sindacato sul merito delle scelte legislative è possibile solo ove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (ex plurimis, tra le ultime, sentenze n. 144 del 2005 e n. 364 del 2004; ordinanze n. 109, n. 139, n. 212 del 2004; n. 177, n. 206 e n. 234 del 2003), come avviene allorché la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione».

interpretativa della questione controversa che potrebbe fugare in radice eventuali dubbi di legittimità costituzionale.

5. Osservazioni conclusive.

Pur risultando chiare e in larga misura condivisibili le ragioni che hanno indotto la Suprema Corte ad effettuare un “cambio di rotta” rispetto al precedente orientamento (*id est*: circoscrivere l’operatività della nuova disposizione in virtù di considerazioni di carattere politico-criminale), la qualificazione di una causa di non punibilità come “parzialmente processuale” appare come detto del tutto insolita, derivando da tale approccio conseguenze singolari: la norma retroagisce soltanto in parte, nella “quota” sostanziale, mentre con riguardo alla porzione processuale opera lo sbarramento del *tempus regit actum*.

A fronte del prospettato inquadramento del novellato art. 13 d.lgs. 74/2000 quale norma avente natura sostanziale di causa di non punibilità, l’interpretazione da ultimo fornita dalla Suprema Corte potrebbe altresì sollevare dubbi di incostituzionalità con riferimento al principio di *eguaglianza-ragionevolezza* di cui all’art. 3 Cost., che – come già rilevato – garantisce copertura super-primaria al canone di retroattività della *lex mitior* aggiuntiva e con portata più ampia rispetto all’ambito coperto dagli artt. 11 e 117, c. 1, Cost.⁴⁷

Il principio di economia processuale che informa il nuovo istituto e trova ivi espressione nella preclusione costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, può essere al più valutato – ad avviso di chi scrive – alla stregua di una potenziale *ragione giustificativa* idonea a derogare la retroattività *in mitius* della causa di non punibilità mediante l’utilizzo di un giudizio basato sul cd. vaglio di ragionevolezza.

La questione cruciale attiene quindi all’opportunità di adottare una deroga alla retroattività della nuova disciplina, a fronte delle esigenze deflative del procedimento penale sottese al riformulato art. 13 d.lgs. 74/2000.

Secondo la giurisprudenza costituzionale in materia, stante la mutevolezza degli interessi che di volta in volta entrano in conflitto con le esigenze di uguaglianza proprie della retroattività *in mitius*, gli *standard* del controllo di ragionevolezza sono differenziati in ragione dell’importanza dei valori in gioco⁴⁸.

⁴⁷ Per approfondimenti v. F. VIGANÒ, [Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge più favorevole](#), cit.

⁴⁸ A titolo esemplificativo, si rileva che la Corte costituzionale con sentenza n. 393 del 2006 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 c. 3 della legge “ex Cirielli” nella parte in cui precludeva l’applicazione retroattiva della nuova disciplina sulla prescrizione ai procedimenti già pendenti in primo grado per i quali fosse già avvenuta l’apertura del dibattimento, asserendo che tale sbarramento processuale non poteva «correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione, e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento»: così Corte cost. sent. n. 393 del 2006, cit., par. 7. Per contro, l’adozione del medesimo vaglio ha condotto ad un esito opposto nella sentenza n. 72 del 2008, in cui la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità relativa alla medesima norma, nella parte in cui escludeva l’applicazione dei più brevi termini di prescrizione ai processi pendenti in grado appello o in cassazione. In tale occasione, la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina derogatoria superasse il

Per stabilire quindi se nel caso in esame possa ravvisarsi un interesse di analogo rilievo idoneo a giustificare un'ipotetica diversità di trattamento, occorre valutare i *controinteressi* confliggenti con la retroattività della disciplina introdotta dal d.lgs. 158/2015 e la portata della riforma dei reati tributari.

La valorizzazione del principio di economia processuale, a scapito di una differenziazione di trattamento, troverebbe in linea di principio giustificazione nell'interesse all'efficienza del processo, al quale il Giudice delle leggi ha talora riconosciuto analogo rilievo rispetto alla retroattività della legge più favorevole, ad esempio nella sentenza n. 72 del 2008⁴⁹. In tale occasione la Corte costituzionale ha ritenuto che le esigenze di efficienza della funzione giurisdizionale sottesse alla disciplina derogatoria prevista all'art. 10 c. 3 della legge "ex Cirielli" superassero il "vaglio di ragionevolezza"⁵⁰.

In relazione all'art. 13 d.lgs. 74/2000 risulta invero chiaro che la sua applicazione ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del d.lgs. 158/2015, soprattutto se pendenti in grado di appello o di cassazione, determinerebbe la vanificazione di tutte le attività processuali svolte fino a quel momento e, conseguentemente, la frustrazione dell'interesse alla funzionalità della macchina giudiziaria.

Quanto alla portata della nuova disciplina, secondo l'espressa puntualizzazione del legislatore delegato, la riforma dei reati tributari mira alla «*riduzione delle fattispecie penali, operata anche attraverso un ripensamento e una rimodulazione delle soglie di punibilità e l'individuazione di nuove ipotesi di non punibilità, (...) destinata a garantire una più efficace risposta della magistratura ai fatti di reato e, nello stesso tempo, a riservare all'impianto*

vaglio positivo di ragionevolezza, in ragione dell'interesse «*ad evitare la dispersione delle attività processuali*» e della tutela di «*interessi di rilievo costituzionale sottesi al processo (come la sua efficienza e la salvaguardia dei diritti dei destinatari della funzione giurisdizionale)*». Cfr. sul punto Corte cost., sent. n. 72 del 2008, con nota di D. PULITANÒ, *Retroattività favorevole e scrutinio di costituzionalità*, cit.

⁴⁹ V. Corte cost., sent. n. 72 del 2008, cit., par. 12: «*deroghe a tale regola (della retroattività della legge più favorevole) sono possibili solo se superano un vaglio positivo di ragionevolezza in quanto mirino a tutelare interessi di analogo rilievo rispetto a quelli soddisfatti dalla prescrizione (efficienza del processo, salvaguardia dei diritti dei soggetti destinatari della funzione giurisdizionale) o relativi a esigenze dell'intera collettività connesse a valori costituzionali*».

⁵⁰ È stato tuttavia attentamente osservato che la deroga al principio della retroattività *in mitius* operata in questo caso dalla Consulta è da considerarsi giustificata dal rischio di un'amnistia surrettizia dei delitti della fascia medio-alta di gravità, rischio a cui erano maggiormente esposti i processi pendenti in grado di appello o di cassazione, per i quali era già stato utilizzato un maggiore lasso di tempo: così Corte cost., sent. n. 72 del 2008, con nota di D. PULITANÒ, *Retroattività favorevole e scrutinio di costituzionalità*, cit., il quale ha precisato che dai dati che erano stati comunicati dalla Suprema Corte nell'ottobre del 2005 applicando i criteri di cui alla proposta di legge in esame, la prescrizione sarebbe maturata nei processi pendenti in Cassazione per il 23% dei casi di peculato, l'88,8% dei casi di corruzione propria, il 67% delle calunnie, il 67% dei maltrattamenti in famiglia, il 65% delle truffe, il 26% delle bancarotte fraudolente. È stato rilevato che, proprio in ragione di tali informazioni - contenute nella lettera del Primo Presidente di Cassazione in data 5 ottobre 2005, contenete i dati dell'indagine effettuata dall'Ufficio del massimario, e la successiva lettera di chiarimenti in data 17 ottobre (documenti pubblicati sul sito del Ministero della giustizia) -, il problema di gestire la transizione dal vecchio al nuovo regime è stata risolta con la norma transitoria inserita nella fase finale dei lavori parlamentari.

sanzionatorio amministrativo la repressione di quelle condotte che si connotano, in linea di principio, per un disvalore diverso e minore»⁵¹.

Si osserva, altresì, che la causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. 74/2000 trova applicazione esclusivamente con riferimento a tipologie di reati non fraudolenti e opera a differenti condizioni a seconda che si tratti di reati di omesso pagamento ovvero d'infedeltà dichiarativa⁵². La *ratio* della sua introduzione risiede in effetti nella volontà del legislatore di valorizzare il comportamento collaborativo e resipiscente del contribuente, concedendogli «la possibilità di eliminare la rilevanza penale della propria condotta attraverso la piena soddisfazione dell'erario prima del processo penale»⁵³.

In questo *revirement* legislativo teso a ridimensionare l'area del penalmente rilevante non sembrano ravvisarsi le medesime preoccupazioni che erano sorte in seguito all'introduzione della nuova disciplina sulla prescrizione – ovvero quelle di lasciare impuniti i delitti di gravità medio-alta –, sicché attribuire al principio di economia processuale valenza derogatoria rispetto alla retroattività della nuova disciplina ai procedimenti in corso (ove sia già avvenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento) potrebbe risultare forse non sufficientemente *ragionevole* ed anche incoerente rispetto al rigoroso scrutinio operato in precedenza dalla Corte costituzionale e, ancor più, alla luce degli ultimi interventi legislativi.

A tale riguardo, vale la pena richiamare la recente introduzione nell'art. 162-ter c.p. di una nuova causa di estinzione del reato ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103⁵⁴. L'istituto rappresenta una nuova manifestazione della tendenza del legislatore a rinunciare alla pretesa punitiva a fronte di condotte riparatorie. Trova, infatti, applicazione allorquando l'imputato ha riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Pur essendo la norma qualificata in rubrica quale causa di estinzione del reato, alla stessa potrebbe ben attribuirsi natura di causa sopravvenuta di non punibilità, costituendo il nuovo istituto il frutto di una valutazione legislativa sull'opportunità di punire l'autore di un fatto antigiusuridico e colpevole, a fronte di una condotta reintegrativa *ex post* del bene giuridico leso.

Con riferimento al diritto intertemporale, il legislatore ha esplicitamente statuito che possono avvalersi della nuova causa estintiva anche coloro per i quali il termine sancito dall'art. 162-ter è già spirato al momento di entrata in vigore della riforma. Il comma 2 dell'art. 162-ter cit. prevede infatti che la nuova disciplina si applichi anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge, precisando che in tali casi «il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il

⁵¹ Cfr. p. 1 della Relazione illustrativa, *cit.*

⁵² Cfr. C. NOCERINO - S. PATINATI (a cura di), *La riforma dei reati tributari: le novità del d.lgs. 158/2015*, Torino, 2015, 337 ss.

⁵³ Cfr. Relazione n. III/05/2015 della Corte di Cassazione - Ufficio del massimario, *cit.*, 43.

⁵⁴ Per un primo commento alla cd. Riforma Orlando v. S. ZIRULIA, [Riforma Orlando: la "nuova" prescrizione e le altre modifiche al codice penale](#), in *Dir. pen. cont.*, fasc. 6/2017, p. 243 e ss.

termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado». Ai commi 3 e 4 è altresì prevista la possibilità che il giudice conceda un termine all'imputato per riparare il danno cagionato dal reato, qualora lo stesso ne faccia richiesta nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva all'entrata in vigore della legge.

Come può osservarsi, il nuovo istituto presenta numerose analogie rispetto alla causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. 74/2000 quanto alle ragioni politico-criminali sottese alla sua introduzione ed alle finalità deflative cui si ispira la nuova disposizione che trovano, anche qui, espressione nella preclusione processuale della dichiarazione di apertura del dibattimento. Appare altresì evidente che il legislatore, mediante la previsione di una disciplina transitoria relativa alla nuova causa di estinzione del reato, abbia effettuato una valutazione *ex ante* circa la *ragionevolezza* di una deroga all'applicazione retroattività della norma di favore ai procedimenti pendenti. In questo caso il principio di economia processuale non è stato considerato quale *ragione giustificativa* idonea a prevalere sulle esigenze di *uguaglianza-ragionevolezza* sottese alla retroattività *in mitius*. L'unico limite previsto all'operatività della nuova norma con riguardo ai procedimenti pendenti è infatti l'impossibilità di chiedere il termine di sospensione del procedimento in grado di legittimità.

Alla luce dell'esito del "vaglio di ragionevolezza" adottato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con il quale è stato dato primario rilievo alla volontà del legislatore di ridimensionare l'area del penalmente rilevante garantendo la parità di trattamento tra soggetti responsabili della medesima violazione sancita all'art. 3 Cost., risulterebbe ancor più *irragionevole* precludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui al nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000 ai procedimenti in corso – quantomeno nei limiti dei giudizi di primo grado e d'appello – stante le analoghe esigenze sottese ai due nuovi istituti.